



Sent. N° 333

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Regolamento N° 313

*In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III*

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia*

*La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte
di Giustizia, in Camera di Consiglio, composta
degli Onorevoli Senatori: Presidente*

Horrone Paolo,

Cirio Giovanni,

Bacelli Alfredo,

Crispo-Moncada Francesco,

Barroccolo Enrico, Membri ordinari,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di

*1° Anselmino Federico fu Lodovico, nato
a Spigno Monferrato addì 11 giugno 1880,
Senatore del Regno,*

2° Anselmino Eugenio fu Lodovico,

3° Chiavelli Prof. Carlo di Enrico,

Imputati

*a) dei reati previsti negli articoli 163 pri-
ma parte, 156, N° 5, e 157, N° 1 e 5 Codice di com-
mercio, per avere, nella qualità di Amministratore*

/.

tori della Società Anonima Feriera di Chivasso, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino 10 febbraio 1932, omessa la tenuta dei libri prescritti, e per non avere fatto esattamente l'inventario annuale, o almeno per aver tenuto incompletamente e irregolarmente detti libri e inventari, e per non aver fatta, nei tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, la dichiarazione ordinata dall'art. 686 detto Codice;

b) dei reati previsti negli articoli 860 e 863 capoverso del Codice di commercio e dell'articolo 2 del R. Decreto legge 30 ottobre 1930, n. 1459, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 1660, per avere, nella qualità anzidetta, distratto il capitale e l'attivo sociale in frode e danno dei creditori, nonché per avere agionato con dolo e in conseguenza di operazioni dolose il fallimento della Società, falsificando bilanci, distribuito utili inesistenti, rimborsato capitale sociale inesistente col prelievo di attività che dovevano coprire i debiti.

Reati commessi negli anni 1926 al 1928 in Chivasso.

Vista l'Ordinanza in data 26 dicembre 1932 II, con la quale S. E. il Presidente del Senato trasmetterà, per l'ulteriore corso di giustizia, gli atti processuali a questa Commissione.

Letti gli atti dell'istruttoria,

Viste le conclusioni del rappresentante il Ministero Pubblico presso l'Alta Corte di Giustizia,

Udita la relazione del Commissario delegato, On. Senatore Alfredo Baccelli,

/.

Amministratore

Paulo Morone

4
La Commissione rileva in

Fatto

La Società in nome collettivo di Emilio Magliola & C. per la produzione di lingotti e ferri laminati, della quale erano gerenti e proprietari in parti eguali i Signori Federico Anselmino e Edoardo Mereghaglia, si trasformò in Società Anonima Ferriera di Chivasso, costituita il 1.° gennaio 1919 con lo stesso capitale di tre milioni di lire. Sembra che questa trasformazione fosse determinata dal desiderio della Società Anonima Manifatture Cotoniere Meridionali di Napoli di assicurarsi il controllo della Società Anonima Stabilimento Meccanico Biellese, produttrice di macchine tessili, controllo già attuato dalla Ferriera di Chivasso. La Società Manifatture Cotoniere Meridionali acquistava perciò le azioni della nuova Anonima attribuite, con rogito Ferri, per metà all'On. Senatore Anselmino e per metà all'altro socio. Queste azioni passarono poi al Meccanico Biellese, che le rivendette all'On. Senatore Anselmino alla metà del prezzo di acquisto, cioè per un milione e mezzo, essendo nel frattempo, per ragioni varie, diminuito il loro valore. Si afferma dagli amministratori della Chivasso e dal suo Consigliere delegato Prof. Ray. Carlo Chiavelli, fiduciario della Cotoniere, che, contemporaneamente, il 1.° aprile 1922 fu convenuto fra il Meccanico Biellese e la Chivasso che tutti i debiti e crediti della Chivasso a quel giorno, eccettuati i pesi delle imposte e tasse, sarebbero andati a carico e profitto del Meccanico Biellese. Nego-
no alcuni rappresentanti del Meccanico Biellese

questa convenzione, di cui non è traccia nei verbali di Consiglio nè di Assemblea (si danno di ciò dall'altra parte le ragioni). L'ammette, invece, il Presidente del tempo del Meccanico Biellese, Comm. Bruno Canto, in grado di essere bene informato, e la sua dichiarazione riceve conforto dalle testimonianze degli Avvocati Bellanca e Nicoletti.

Fu prodotta una lettera dell'on. Senatore Anselmino, che fu Presidente del Consiglio di Amministrazione della Chivasso, la quale, diretta al Meccanico Biellese, precisa i termini della convenzione; e a questa, molto tempo dopo, nel verbale del Consiglio della Chivasso 21 agosto 1931, l'on. Senatore Anselmino fece un accenno.

A quel tempo, molto notevoli sono le differenze tra ciò che riteneva e affermava la Chivasso nei suoi atti ufficiali e ciò che più tardi si venne assodando circa le sue relazioni di dare e di avere con l'Amministrazione dello Stato.

Secondo la Chivasso, essa era creditrice di lire 213.422, per residuo forniture varie, cui si afferma certo, liquido ed esigibile; di lire 12.400, per forniture e partite varie; di lire 415.072, valutazione di materiale fornito dallo Stato; di lire 807.034, valutazione di altre materie prime acquistate da privati; di lire 208.320, per magazzinaggio e custodia di materiali dello Stato; di lire 12.127, prezzo di trasformazione di questo materiale; di lire 634.922, importo di 300 tonnellate billette, requisite dallo Stato dopo averle fatte pagare dalla Chivasso, ma non adoperate. L'Amministrazione dello Stato si affermava creditrice di lire 368.132, per materie

Anselmino

Paolo Merone

prime fornite, non lavorate, dopo l'avvenuto am-
stigio; di lire 118.986, per materie prime e cottami
forniti da altri Enti; di lire 24.315, credito della
Direzione di Artiglieria di Roma.

Ma, al contrario, il Collegio Arbitrale Ri-
cuperi, il 24 gennaio 1926 riconobbe il credito della
Amministrazione in lire 368.132 e respinse le
pretese della Ferriera di Chivasso sia per le lire
415.072, sia per le lire 807.034, svalutazione
di materie prime fornite rispettivamente
dallo Stato e da privati, e dichiarò di non
poter provvedere sulle pretese della Ferriera
di Chivasso per magazzino e trasforma-
zione (lire 208.320 e lire 12.127), senza, per altro,
pregiudizio dei suoi diritti.

Ni basta, perchè cessato il Collegio Arbitra-
le Riuperi, la domanda dell'Amministrazione
dello Stato per lire 118.986, materie pri-
me ecc., elevata a lire 245.686, fu per tale
cifra riconosciuta dal Tribunale di Torino
e definitivamente dalla Corte d'Appello con
sentenza 8-17 aprile 1931, contro la quale venne
ricorso per cassazione.

La pretesa di credito di lire 654.992
billette avanzata dalla Chivasso fu bensì
riconosciuta dal Tribunale di Roma
con sentenza 30 ottobre 1929, ma negata
dalla sentenza della Corte d'Appello 1. mag-
gio 1930, e la Suprema Corte respinse il
relativo ricorso per cassazione avanzato dalla
Chivasso.

Intanto, dopo il voto e prima della sen-
tenza, con rogito Capomello 18 dicembre 1926,
la Ferriera di Chivasso, che per l'esercizio 1923-24
aveva elevato il proprio capitale da lire 3.000.000
a lire 6.000.000-, conferiva lo Stabilimento
%.

Mecanico Piellese alla Società Anonima Acciaierie e Ferriere Nazionali di Genova, e cessava, per conseguenza, di esistere nella vita industriale.

Poco più di un anno dopo, persistendo gli accertamenti fiscali annuali di Ricerca Mobile, sebbene si fosse denunciata la cessazione dell'esercizio, per porre definitivamente alla radice ogni ragione di accertamento fiscale, (coi si afferma) si procedette con successive deliberazioni dell'Assemblea 14 febbraio e 23 ottobre 1928 alla riduzione del capitale rispettivamente da lire 6.000.000, a lire 1.000.000, e da lire 1.000.000, a lire 100.000, annullandosi e rimborsandosi le relative azioni. Queste deliberazioni, pubblicate a norma di legge, non suscitavano opposizioni e divennero definitive.

Dopo ciò, per concordato, si ottenne lo sgravio di costosi accertamenti.

Ma per la cessazione dello Stabilimento Mecanico Piellese alle Ferriere Nazionali, il Fisco procedeva ad un accertamento di Ricerca Mobile su lire 3.250.000 d'imponibile per prezzo di avviamento. La Commissione mandamentale di Chivasso, con decisione 11 maggio 1930, riduceva l'imponibile a lire 2.520.000, e la Commissione provinciale, con decisione del 24 marzo 1933, a lire 1.000.000; e fu avanzato ricorso alla Commissione Centrale, che l'accolse; sì che ora l'epilogo della controversia è rinviato alla Provinciale. Intanto, nel secondo semestre 1930, l'imposta veniva messa a ruolo.

/.

Amministratore

Paolo Morone

6

Finalmente la Società Nappa creditrice di lire 3.545, avanzava domanda di dichiarazione di fallimento, che veniva pronunciata con sentenza 10 febbraio 1932 del Tribunale di Torino. Proposta opposizione, questa veniva respinta con sentenza del Tribunale, confermata più tardi dalla Corte d'Appello. Contro la sentenza della Corte di Appello si avanzava ricorso per cassazione alla Corte Suprema.

Essendo stato soddisfatto il credito della Nappa, nel fallimento erano insimati tre crediti: quello delle finanze dello Stato per le partite già prima emunciate; quello della Esattoria per lire 155.175, dipendenti dallo accertamento di anni sopra, e un credito del Meccanico Biellese per lire 1.000.361, forniture degli anni 1918-22, e circa lire 600.000, altra partita per l'Amministrazione delle finanze. Tali crediti erano ammessi; quest'ultimo con riserva.

Ma frattanto contro gli Amministratori della Società anonima Fenicia di Chivasso, si apriva procedimento penale per quasi bancarotta semplice e quasi bancarotta fraudolenta, e, poichè fra questi vi era un Senatore, l'On. Federico Anselmino, la Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte era investita del procedimento stesso.

Questa, dopo avere con ordinanza, in seguito a richiesta del Ministero Pubblico, dichiarato che non esordiva, allo stato, il caso di sequestri conservativi a carico dell'On. Senatore Anselmino, lasciando al Pubblico Ministero di valersi della sua facoltà di iscriverne l'ipoteca legale sui beni degli imputati (facoltà che esso esercitava),

/.

delegava al Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Torino il compimento di alcuni atti istruttori, che in Torino e non in Roma dovevano essere esauriti. Intanto lo Stato si costituiva parte civile. Terminata la istruttoria e trasmessi gli atti alla Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte, questa come di norma procedeva dal Ministero Pubblico le sue conclusioni, e il Ministero Pubblico richiedeva che si procedesse dalla Commissione d'Istruzione all'interrogatorio dell'On. Federico Anselmino. L'interrogatorio avveniva il 7 dicembre 1933. L'On. Senatore Anselmino rispondeva ampiamente alle domande rivoltegli; e il 19 marzo 1934 il Pubblico Ministero nelle sue definitive conclusioni, chiedeva:

1.^o = Quanto al primo capo di imputazione (quasi bancarotta semplice) dichiarare nei rapporti di tutti gli imputati estinto il reato per sopravvenuta amnistia.

2.^o = Quanto al secondo capo di imputazione (quasi bancarotta fraudolenta) dichiarare non doversi procedere contro l'On. Anselmino Federico per insufficienza di prove e rinviare gli atti al Procuratore del Re di Torino per l'ulteriore procedimento riguardo agli altri due imputati Chiavelli Carlo ed Anselmino Eugenio.

Il Curatore del fallimento fu ammesso a costituirsi parte civile con patrocinio gratuito.

La difesa dell'On. Senatore Anselmino presentava una memoria con la quale concludeva doversi assolvere il medesimo per amnistia circa la quasi bancarotta semplice

Paulo Moreno
Anselmino

2
e doverli assolvere perchè i fatti da lui commessi non costituissero reato, circa la quasi bancarotta fraudolenta.

Si deve rilevare, infine, che il Mecenate Biellese, già citato in garanzia dalla Chivasso, di fronte ai vantati crediti dell'Amministrazione dello Stato, finiva col ritirare il credito insinuato nel passivo del fallimento, e che l'Avvocatura Generale dello Stato con lettera del 12 aprile 1934, III, dava atto all'On. Senatore Anselmino dell'atto di impegno di sistemazione di tutte le vertenze e pendenze esistenti tra la fallita Società Anonima Ferriera di Chivasso, gli ex Amministratori della medesima e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato. Dava atto, altresì, nella lettera medesima, di essere stato consegnato il vaglia di lire 450.000, col quale si adempiva dall'On. Senatore Anselmino al pagamento della somma concordata per i debiti della fallita, dipendenti dalle gestioni di guerra, salvo quanto ancora dovuto per gli altri titoli.

Diritto

1. Per quanto riguarda la imputazione di quasi bancarotta semplice per irregolarità, mancanze nella tenuta dei libri ecc. (art. coli 856, n° 5 e 857, n° 1 Codice di commercio) essendo questo reato conterminato, per le pene che può importare (art. 861 Codice di commercio) nei limiti compresi dal R. Decreto di amnistia 5 novembre 1932 - II, n° 1403, non è il caso di esaminarla, trovandosi i relativi fatti illeciti coperti dall'amnistia medesima, come appunto fu già rilevato dal Ministero Pubblico nelle

sue conclusioni.

II. Essendosi iscritti in bilancio, alla vigilia della trasformazione della Società in nome collettivo Meuzaglia e Anselmino nella Anonima Ferriera di Chivasso, crediti per lire 1.377.034, a carico dello Stato ed essendosi ometto, al contrario, di iscrivere debiti di oltre lire 650.000, verso lo Stato medesimo per materie prime ricevute nel periodo bellico, secondo è notato dalla perizia Mellana e dal supplemento di perizia, si potrebbe ravvisare, secondo alcune deduzioni dell'istruttoria torinese, il reato di truffa, del quale agli articoli 246 Codice di commercio e 413 Codice penale 1889, vigente in quel tempo. Ma l'art. 413 del Codice penale presuppone, come del resto è insegnato dai principi generali del diritto penale, che gli atti siano compiuti in mala fede. Ora, nella specie, l'accertamento dei crediti dello Stato non segnati in bilancio avvenne parecchi anni dopo la trasformazione della Società, per effetto del lodo e delle sentenze di cui si è già fatta menzione, e così pure il disconoscimento dei crediti della Chivasso verso lo Stato avveniva in seguito alle pronunce medesime.

Nel momento che le somme suddette si iscriverebbero o si ometterebbe di iscrivere nel bilancio, sebbene gli accertamenti siano posteriori, era già nella coscienza degli Amministratori e segnatamente dell'onorevole Senatore Anselmino, la cui azione è soggetta al nostro giudizio, che quei crediti non esistevano ed esistevano, invece, quei debiti? - A parte la considerazione che l'on. Senatore Anselmino divenne Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo

Murone

Amministratore

della Chivasso soltanto nell'aprile 1922, mentre Amministratore delegato era stato sempre il Chiavelli, la prova che così fosse, cioè la prova della mala fede, della simulazione e dissimulazione nelle iscrizioni in bilancio, non è minimamente fornita. È vero che le pronunce dei magistrati e degli arbitri dimostrarono posteriormente che le affermazioni del bilancio non erano esatte; ma non basta; occorre, si ripete, che della falsità vi fosse la coscienza. Basta, del resto, il fatto che uno dei crediti per la notevole cifra di lire 654.992 fu ammesso dal tribunale di Roma con sentenza 30 ottobre 1929, per dimostrare che trattavasi di materia opinabile, dalla quale, per conseguenza, va esclusa la mala fede.

Nè l'art. 147 Codice di commercio, circa la responsabilità degli Amministratori, vale a far mutare il giudizio, che, quando la mala fede non esiste, si può trattare, se mai, di responsabilità civile; ma non di responsabilità penale.

È da rilevare, infine, che neppure il Ministero Pubblico si frattione su questa imputazione, risultante dalla istruzione torinese.

III. Esaminandosi, poi, la fondatezza o meno dell'accusa di quasi banca rotta fraudolenta per falso in bilanci, quando la Chivasso continuava a iscrivervi crediti inesistenti senza iscrivervi debiti esistenti, si si trova di fronte al medesimo stato di fatto e di intenzionalità.

Finchè le condanne non divenivano ineccepibili, si poteva sempre sperare in sentenze più propizie o in favorevoli transazioni.

/.

Nè, d'altra parte, è da tacere che la Chirasso aveva concluso con il Mecenate Piellere il 1.º aprile 1922 una convenzione, per la quale, eccetto i debiti di imposte, tutti gli altri debiti suoi dovevano far carico al Piellere stesso, come al Piellere sarebbero profittati i crediti. È vero che alcuni rappresentanti del Piellere negano l'esistenza di questa convenzione; ma se ne ha prova nella lettera dell'Onorevole Senatore Anselmino, prodotta in atti, nella deposizione del Presidente Canto che l'ha riconosciuta (di cosa anzi egli aveva tracciato alcuni elementi) e, più tardi, nello stesso fatto dall'On. Anselmino nel verbale del Consiglio 1931 già citato. E se la convenzione c'era, non si può parlare di mala fede, quando nei bilanci non si teneva conto degli oneri, che potevano derivare dai debiti della Chirasso verso l'Amministrazione dello Stato. Perché, in ogni modo, non si redigevano allora i bilanci tenendo conto della convenzione e si continuavano, invece, a iscriverne debiti e crediti come se la convenzione non esistesse? Nelle deposizioni degli Amministratori e segnatamente in quella dell'Amministratore delegato Prof. Chiavelli, di ciò si esprime la ragione, che appare fondata.

Si deve dunque concludere anche su questo capo di imputazione che la mala fede non risulta e va esclusa.

IV. La perizia Mellana afferma che dalla Ferriera di Chirasso furono venduti rottami di velieri, senza che le scritture li annotassero e ne trae, senz'altro, che dunque l'ammontare ne fu sottratto e distratto a

beneficio degli Amministratori.

Ma, nel disordine delle scritture, da altre circostanze dimostrato, e nella mancanza di alcuni dei libri dalla legge richiesti, anch'essa dimostrata, disordine e mancanza che non si possono addebitare all'On. Senatore Anselmino, perchè questi non si occupava della contabilità, non si può affermare che l'annotazione di tale vendita e del suo prezzo non sia erronea, tanto più che l'On. Senatore Anselmino afferma nel suo interrogatorio che il ricavato dalla vendita dei rottami dei velieri in disarmo figura veramente nelle scritture della Chivasso e che se qualche fattura erroneamente scritta in nome della Ferriera stessa non è entrata in contabilità, ciò deve attribuirsi al fatto che i relativi materiali erano di proprietà personale dell'On. Senatore medesimo, perchè provenienti dalla demolizione di un veliero da lui acquistato in proprio, come risulta dalla copia del relativo istromento notarile. Assolutamente arbitraria, dunque, è la deduzione che il Senatore Anselmino ne abbia indebitamente beneficiato in proprio. Né maggiore consistenza hanno le accuse che si fondano sullo scarto sfidato che si sarebbe annotato fra materiali e magazzini nella corrispondenza cifra del 17%, facendosi indebitamente proprio il beneficio della minor differenza, poichè, come ha genericamente dimostrato l'On. Senatore Anselmino nella risposta al suo interrogatorio, con il conforto di autorevoli pareri di periti, questo scarto o sfidato, dato il genere

dei materiali e dei manufatti, non era per nulla eccessivo.

Fragile base, in ogni modo, questa, per accettare un reato di sottrazione, quando, da materiale a materiale, da lavoro a lavoro, da maestranze a maestranze, da condizioni di tempo, di luogo, di merci ad altre condizioni diverse, anche senza essere tecnico, ognuno intende che possano indubbiamente avverarsi divari differenti. Tutto ciò a prescindere - sia detto una volta per sempre - dal fatto che, data la identità fra la persona dell'On. Senatore Anselmino e la Chivasso, ogni sottrazione fatta a questa sarebbe stata fatta, in fondo, a se medesimo.

Né è qui il caso di soffermarsi su discussioni contabili circa i rapporti fra la Chivasso e la Ferriera Idroelettrica di Spigno o fra la Chivasso e il Meccanico Biellese, discussioni contabili, che la perizia Mellana risolve in un modo e la controperizia in un altro e sulle quali, del resto, neppure le accuse e perspicue conclusioni del Ministero Pubblico si soffermano. Relazioni molteplici fra quegli Enti esistevano. Ma Chivasso e Spigno significavano entrambi lo stesso Senatore Anselmino e fra Chivasso, Meccanico Biellese e Senatore Anselmino correvano rapporti di dare e di avere, già da prima della convenzione aprile 1922, e poi in forza di questa convenzione. Ciò che è del tutto arbitrario, per esempio, l'affermazione che il credito di lire 800.000 sul Biellese fosse a vuoto e che questa o quella annotazione a matita di trasporto di fondi potesse dar luogo a sorpetti.

V. Quanto alle billettes, affermano gli amministratori della Chivasso che furono requisite dallo Stato; ma poichè in vix amministra fiva ciò fu negato, si sostiene che dunque si sarebbero dovute trovare presso la Chivasso, e se non vi si trovarono debbono ritenersi anch'esse sottratte. Ma, a prescindere dal fatto generico che nella enorme congerie di materie prime e manufatti in quei periodi agitati, passati da officine a magazzini statali o viceversa, non si può essere sicuri che non sia occorso qualche errore o malinteso circa requisizioni e derequisizioni, gli Amministratori della Chivasso affermano che sorse confusione tra blooms fondo e billettes; e mentre una Commissione nominata per accertare i fatti, e che procedette a verifiche e indagini, esclude che ciò possa essere avvenuto, sta di fatto che, nello stesso verbale della Commissione, per due volte si fa appunto confusione di denominazione tra blooms e billettes. E finalmente l'onorevole Senatore Anselmino nelle risposte all'interrogatorio dichiarò che le billettes non erano di proprietà della Ferriera di Chivasso, ma del Mecanico Biellese, essendo state acquistate e requisite durante la sua gestione, e che non dovevano perciò figurare nella contabilità della Ferriera di Chivasso.

VI. Quanto alla distribuzione di utili inesistenti, fatto che costituirebbe reato di bancarotta fraudolenta a' termini dell'articolo 860 Codice di commercio, neppure ciò si può affermare, perchè, dipendendo la sorte della Chivasso dalla sorte dei crediti che essa vantava verso l'amministrazione dello Stato e

da quella dei crediti che questa vantava contro di
lui, si versava in materia opinabile di dare
e di avere, in rapporti di natura civile e com-
merciale. Occorrerebbe che gli Amministratori,
e segnatamente il Presidente On. Senatore
Anselmino, avessero avuto, nell'atto che i di-
videndi si distribuivano, coscienza della
loro inesistenza: il che allo stato degli atti
è da escludere.

Circa le considerazioni che si fanno sul-
le relazioni fra la Chivasso e l'Impresa
Idroelettrica Anselmino dello Spigno e
l'aumento di capitale della Chivasso per sor-
venire a questa, potranno essere oggetto di ap-
prezzamenti sulla convenienza economica
di tutto ciò per la Chivasso; ma versiamo
sempre in argomento di dare e di avere,
di atti amministrativi, più o meno utili
per una delle parti, ma non di coscienza
simista e di preordinata frode. Tanto più,
come già si è detto, che così l'uno come
l'altro ente non erano, in fondo, che il
medesimo Senatore Anselmino.

Quanto alle produzioni incomplete dei
libri contabili e al difetto di ridimazione,
tutto ciò rientra nella specie della bancarrota
somplice, coperta dall'amnistia, come
dianzi si è osservato. Soltanto la dolosa
reticenza nel presentarli, la dolosa oculu-
tazione, rientrerebbero nella frode. Ma questo
non risulta affatto. Anzi, dalle deposi-
zioni testimoniali e dalle vicende della
Chivasso risulterebbe che i libri furono visti
qua e là, ritrovati in soffitta, esibiti; e
il disordine, che da tutto ciò è manifesto,
giustifica il difetto dei non presentati e

11²
degli altri, eventualmente, non redatti o viziati con la debita esattezza.

In ogni modo, come appare dall'interrogatorio, l'on. Senatore Anselmino non aveva alcuna ingerenza nella parte amministrativa o contabile della Chivasso, alla quale provvedevano il Chiavelli e i rispettivi impiegati, mentre egli Anselmino, non si occupava che della parte tecnica.

VIII. Finalmente - e questa è la più grave e la più seria delle imputazioni - occorre esaminare gli atti che costituiscono prima la riduzione del capitale sociale della Chivasso da lire 6.000.000 a lire 4.000.000 e poi la riduzione del capitale da lire 4.000.000 a lire 100.000, col conseguente rimborso agli azionisti del danaro versato: atti che effettivamente avrebbero sottratto le disponibilità esistenti ai creditori.

Sta di fatto che ciò avvenne con deliberazioni di Assemblea del 14 febbraio e del 23 ottobre 1928 senza che si movesse opposizione da parte di alcuno, sì che le deliberazioni stesse furono poi legittimamente eseguite.

Questi rimborsi avvenivano quando il lodo del Collegio arbitrale 21 gennaio 1926, che respingeva le pretese della Ferriera di Chivasso, era già stato emesso, ma prima della sentenza del Tribunale che riconosceva il credito della Chivasso verso l'Amministrazione dello Stato per le billette (30 ottobre 1924) e di conseguenza molto prima della sentenza della Corte di Appello che lo negava (1. maggio 1930), prima della sentenza del Tribunale di Torino,

✓.

che condannava la Chirasso al pagamento di lire 245.686 all'Amministrazione dello Stato per forniture di materie prime (4 luglio 1929) e di conseguenza prima che la condanna fosse confermata dalla Corte d'Appello (8 aprile 1931).

Dei crediti del Biellese, che pure rimonterebbero a lunghi anni innanzi, non si aveva sentore, sia perchè veramente, come è da credere, fosse corsa la convenzione 1.º aprile 1922, per la quale il Biellese assumeva su di sé debiti e crediti verso lo Stato, eccetto le imposte, sia perchè nei molteplici rapporti corsi tra il Biellese e la Chirasso non si ritenesse l'esistenza di tali crediti, dei quali, per la prima volta, dopo molti anni, si fa cenno soltanto in seguito alla dichiarazione di fallimento, così da indurre il Giudice delegato ad ammetterli soltanto con riserva.

Altri creditori non esistevano, nè posteriormente si presentarono, eccetto la Nappa per cifra modestissima, liquidata.

La situazione, dunque, non si presentava tale da far ritenere che rimborsare agli azionisti quelle somme significasse togliere per sempre la possibilità di far fronte agli impegni. In ogni modo, è arbitrario supporre la mala fede, la frode, come motivi di quei rimborsi, perchè altre validi ragioni si poterono dagli Amministratori dimostrare.

Il Fisco era stato estremamente vigile nel pretendere dalla Chirasso ingenti tassazioni. Ora, era avvenuto che, sebbene la Chirasso avesse cessato di funzionare per

l'apporto fatto del suo stabilimento alle Acciaierie e Ferriere Nazionali di Genova (come già si è detto) con rogito Cassanello 18 dicembre 1926, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte di Chivasso aveva continuato negli accertamenti di Ricchezza Mobile per i successivi esercizi. Se quindi non si voleva sottostare a ingenti pagamenti, bisognava non solo di fatto, come era avvenuto, per passaggio dello stabilimento alle Ferriere Nazionali di Genova, ma anche di diritto cessare di esistere, e ciò non poteva avvenire che riducendo e rimborsando il capitale. Infatti, in seguito a ciò, la Chivasso poté ottenere lo sgravio, mediante concordato, di cospicui accertamenti.

Soltanto sulla fine del 1928 si affacciava l'altra pretesa dell'Ufficio delle Imposte di Chivasso per Ricchezza Mobile sul supposto prezzo di avviamento, ottenuto nel conferimento dell'impianto Chivasso alle Ferriere Nazionali di Genova. Accertamento chiesto per lire 3.250.000 d'imponibile, ridotte dalla Commissione mandamentale di Chivasso a lire 2.520.000 e dalla Provinciale di Torino a lire 1.000.000 -

Se dunque si pone mente a questo rigore di accertamenti nella ora in cui già, per la minacciosa situazione dei crediti e debiti verso lo Stato, le condizioni si facevano gravi, si può comprendere come, nell'incalzare delle pretese fiscali, gli Amministratori, più di questo che di ogni altro argomento preoccupati, si affrettassero, senza altro, a mettersi in condizione di potersi

./

con sicurezza difendere da quelle pretese, che, non esistendo più l'attività della Chivasso, non sembravano fondate nè giuste. I posteriori giudizi della Commissione Provinciale di Torino e della Centrale, tutti più favorevoli al Senatore Anselmino, e il fatto che, anziché crediti, risultarono, infine, debiti della Chivasso verso l'Amministrazione dello Stato, rendono sempre più perplessi sulla ragionevolezza di quei gravissimi accertamenti.

Vollero gli Amministratori, con quell'atto, scientemente sottrarre le disponibilità della Chivasso ai creditori: fecero, insomma, quell'atto per frodare i creditori? - Non si può, in coscienza, affermarlo. Chè se, da una parte, sta di fatto che le disponibilità furono sottratte allo Stato, solo eventuale creditore che si conoscesse in quel momento, sta anche di fatto, dall'altra, che il Senatore Anselmino ha più tardi avanzato una domanda di transazione per rimborsare l'Amministrazione di quanto risultasse veramente dovuto, ed ha già versato, per la conclusa transazione, lire 450.000 -

E se da una parte non appare troppo nell'uso il mezzo della riduzione del capitale e del rimborso agli azionisti, dall'altra non si può disconoscere che il mezzo della liquidazione sarebbe andato molto in lungo, e forse non sarebbe salvato dalle imposizioni di Ricchezza Mobile, come salvava la riduzione di capitale a lire 100.000, significante la reale immediata cessazione di essere quasi completa della Società -

Nè si deve tacere che le risultanze della

istruttoria, le dichiarazioni del Comm. Canto e le altre circostanze messe in rilievo conducono a ritenere che esistesse la convenzione 1.^a aprile 1922 con il Biellese, la quale liberava ormai da ogni eventualità passiva e attiva la Chivasso, eccezione fatta per le imposte.

È la desistenza del Biellese dalla insinuazione del credito, come prima la sua chiamata in garanzia da parte del Senatore Anselmino verso la Finanza, confermano questa opinione. Nè si deve tacere che, essendo noto come la responsabilità della Chivasso permanesse intera sul Senatore Anselmino, poco giovava a costui, sempre perseguibile perciò nelle sue attività, il sottrarre il capitale della Chivasso.

Personne che, sottratte le attività, pagano, invece, egualmente i loro debiti, non si potranno mai ritenere bancarottieri fraudolenti, chè il fine della bancarotta fraudolenta è sempre quello di non pagare i debiti.

Nè si può affermare che così abbia fatto il Senatore Anselmino, più tardi, per sottrarsi a sanzioni penali, poichè da quanto si è esposto risulta già che, al tempo del rimborso del capitale della Chivasso agli azionisti, altre potenti ragioni giustificative di questo fatto esistevano, mentre manca qualsiasi prova dell'intendimento doloso o fraudolento.

Quando, perciò, da una parte concorre il difetto di simile prova e dall'altra l'elemento morale di grandissimo peso del pagamento in proprio dei debiti della Chivasso alla Finanza, eseguito dall'On. Senatore Anselmino

porre cose e persone in favorevole luce, sembrerebbe eccessivo rigore il limitarsi ad una assoluzione per mancanza di prove. Essa non apparirebbe giustificata dall'assieme delle risultanze di tutto il procedimento, e nei suoi effetti morali contrasterebbe con la morale condotta dell'On. Senatore Anselmino, che ha assunto su di sé di sistemare ogni pendenza con l'Amministrazione dello Stato, unica creditrice rimasta, ha concluso con questa una transazione, e ha già versato lire 450,000 -

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, in parziale difformità delle conclusioni del Ministero Pubblico;

Visti gli articoli 16, 17, 49 e 56 del Regolamento Giudiziario del Senato; 152 e 378 del Codice di proc. penale, nonché gli articoli 869, 863 1.^a p., 856 n. 5, 857, 421 e 5 del Codice di commercio,

1.^o Quanto al primo capo d'imputazione, dichiara, nei rapporti di tutti gli imputati, estinto il reato (quasi bancarotta semplice) per la sopravvenuta amnistia;

2.^o Quanto al secondo capo d'imputazione (quasi bancarotta fraudolenta) dichiara non doversi procedere contro l'On. Senatore Federico Anselmino perchè i fatti a lui addebitati non costituiscono reato, e rimvia gli atti al Procuratore del Re di Torino per l'ulteriore procedimento riguardo agli altri imputati Carlo Chiavelli ed Eugenio Anselmino -

Così deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno, addì 17 aprile 1934, anno III.

Il Cancelliere

Amintore

Il Presidente

Pietro Morroni